

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

- La legge 15 dicembre 2014 n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" tra le altre disposizioni, ha introdotto l'art. 648-ter 1 c.p. La lettera della legge dispone l'applicazione della "pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, imprenditoriali, o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il legislatore, dopo aver introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale, ha provveduto ad includere la medesima fattispecie criminosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*. Dal punto di vista sanzionatorio, oltre alle sanzioni previste in caso di commissione del reato di autoriciclaggio da parte delle persone fisiche, è prevista anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente che abbia beneficiato di un interesse o di un vantaggio a seguito della commissione del reato, a meno che la società stessa non dimostri di essersi dotata di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo. La lettera della legge prevede che in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e dal 1° gennaio 2015 anche all'art. **648 *ter* 1**, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Il secondo comma del nuovo art. 25 *octies* prevede anche l'applicazione della sanzione interdittiva.**

- Il giorno 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015 n. 68: "*disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.*" Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è stato inserito il titolo VI-*bis* rubricato DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE. Il legislatore nel medesimo provvedimento ha specificato quali sono le fattispecie, tra le altre disposizioni, da introdurre nell'art. 25-*undecies* del d.lgs 231/01, apportando così le seguenti modificazioni al suddetto articolo:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- a) per la violazione dell'articolo **452-bis**, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;
- b) per la violazione dell'articolo **452-quater**, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- c) per la violazione dell'articolo **452-quinquies**, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-octies**, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-sexies**, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;
- f) per la violazione dell'articolo **727-bis**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo **733-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

Le fattispecie punite dalle lettere f) e g) erano già inserite all'interno dell'art. 25-undecies e non vi è stata alcuna modifica.

Le lettere a,b,c,d,e, prevedono tutti nuovi delitti inseriti con la legge 68/15, per i quali sono previste le sanzioni amministrative a carico dell'ente che abbia beneficiato di un interesse o di un vantaggio a seguito della commissione di uno di tali reati prima espliciti, a meno che la società stessa non dimostri di essersi dotata di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Questo il testo delle nuove fattispecie:

Art. 452-bis. -- (Inquinamento ambientale). – è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quater*. -- (*Disastro ambientale*). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quinquies*. -- (*Delitti colposi contro l'ambiente*). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-*sexies*. -- (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-*octies*. -- (*Circostanze aggravanti*). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- Il giorno 14 giugno 2015 è entrata in vigore la legge 27 maggio 2015 n. 69, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" (c.d. ddl "anticorruzione").

Il provvedimento anzitutto aumenta le pene previste dal codice penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, per il peculato (art. 314) prevede la pena della reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 4 anni a 10 anni); per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni (oggi da 1 a 5 anni); per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) prevede la pena della reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10 anni); infine, per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) prevede la pena della reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni).

Vengono poi significativamente inasprite le pene per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. La pena prevista dal primo comma per il mero partecipe sarà la reclusione da dieci a quindici anni (sinora era da sette a dodici anni); quella prevista dal secondo comma per chi promuove, dirige o organizza l'associazione sarà la reclusione da dodici a diciotto anni (sinora era da nove a quattordici anni); mentre quella prevista dal quarto comma per i medesimi soggetti nel caso in cui l'associazione sia armata diviene rispettivamente della reclusione da dodici a venti anni (contro la reclusione da nove a quindici anni attuale) e da quindici a ventisei anni (contro la reclusione da dodici a ventiquattro anni attuale).

L'ultima parte del provvedimento concerne la disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale è che il **falso in bilancio** torna ad essere punito come delitto.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. -- (*False comunicazioni sociali*) -- dispone che "fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il nuovo testo dell'art. 2622 c.c. -- (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) --, invece, dispone che "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni".

Il provvedimento introduce, infine, due nuovi articoli: il 2621-*bis* e il 2621-*ter* c.c.

Il primo prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. "*se i fatti sono di lieve entità*". La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "*della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*". La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle cioè che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Il secondo dispone che ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.

stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare *"in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società"*.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono state apportate modifiche all'art. 25-ter, comma 1, inasprendo le sanzioni a carico dell'ente. In particolare:

a) l'alea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621-bis** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2622** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**»;

e) la lettera c) è abrogata.

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CDA in data 13 luglio 2015